



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 17776/2008/CDP/IV

Procedura concorsuale di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura delle vacanze dei posti di Presidente delle Commissioni tributarie provinciali di Bari, Genova e Padova,

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del d. lgs. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30/09/2005 n. 203, convertito con la **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio, e che *“La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, ... tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età”*;

Visto il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2007**, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.11.2007, n. 275, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la risoluzione n. 2/99 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 12.5.1999 in base alla quale, nel caso di vacanze prevedibili per la cessazione dall'incarico per il compimento del settantacinquesimo anno di età dei presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, può procedersi alla pubblicazione del relativo bando di concorso anche nei 180 giorni precedenti;

Rilevato che, a breve, si renderanno vacanti i posti di Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali di **Bari (vacante dal 18.5.2009)**, **Genova (vacante dal 27.2.2009)** e **Padova (vacante dal 30.1.2009)**;

DELIBERA

Art. 1

- a)** E' approvato l'allegato schema di **domanda** di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento nei posti di presidente di commissione per le sedi vacanti di **Bari, Genova e Padova** ;

- b) Sono, altresì, approvati la **scheda meccanografica**, il modello di **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio**, e il **modello di certificazione statistica**, da allegare alla domanda di cui alla lettera a);

Art. 2

I Presidenti delle Commissioni avranno cura di comunicare **entro il 22 dicembre** a tutti i componenti il seguente bando di trasferimento.

I componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali che intendono chiedere l'assegnazione di diverso incarico e/o il trasferimento ad uno degli incarichi di cui all'art. 1, devono presentare entro il **termine perentorio del 22 gennaio 2009** la domanda, unitamente alla scheda meccanografica ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio dei titoli posseduti, presso la **segreteria della commissione tributaria di appartenenza**. Le segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali provvederanno a protocollare tutte le domande pervenute ed a trasmetterle, con le suddette documentazioni, non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla data di scadenza (cioè **entro il 29 gennaio 2009**) a questo Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

I componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria presentano, entro il suddetto termine, domanda e documentazione allegata presso la Segreteria del Consiglio medesimo.

I Presidenti delle Commissioni avranno cura di trasmettere entro i **sessanta** giorni successivi alla predetta data di scadenza, la certificazione dei dati relativi ai criteri di **laboriosità e diligenza** di ogni candidato di cui ai punti A) e B) del citato Regolamento 2.11.2007, n. 219, siglata dal medesimo in segno di conferma dei dati ivi riportati.

Entro lo stesso termine sarà inviata la documentazione relativa al criterio dell'attitudine di cui al punto C) fornita dall'interessato nonché dalle fonti di conoscenza previste dallo stesso Regolamento.

Coloro che hanno già partecipato ai concorsi-trasferimento del 18.12.2007, del 23.7.2008 e del 4.9.2008 avranno cura di specificare tale circostanza, ed hanno facoltà di fare riferimento alla documentazione già prodotta in quella sede per la valutazione in ordine a diligenza, laboriosità e attitudine, considerato che è tuttora valido il triennio di riferimento 2005/2007.

Art. 3

1. La domanda di cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata dai documenti comprovanti che il candidato è magistrato ordinario, ovvero amministrativo o militare, in servizio o a riposo, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il candidato attesti i medesimi requisiti.
2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso dei **requisiti di cui all'articolo 7** del D. lgs. 545/1992. Deve essere, inoltre, allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non versare in alcuna delle **cause di incompatibilità** di cui all'art. 8 (*vedasi testo allegato*) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il **candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del d. lgs. 545/1992.**

In alternativa, il possesso dei titoli può risultare dalla **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** redatta secondo il modulo allegato. **Nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificatamente indicati tutti i titoli di servizio, professionali, accademici e di studio con indicazione della data di inizio e di eventuale cessazione.**

Al riguardo, si precisa che:

- Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonché l'effettivo esercizio della professione o dell'attività per il periodo richiesto, nonché la denominazione dello studio sede dell'esercizio della predetta attività.
- Coloro che hanno esercitato l'attività di **lavoratori dipendenti** (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro.
- Sia coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di revisori, sia coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di sindaci, amministratori o dirigenti di società di capitali, devono elencare gli enti e/o le **società di capitale** presso le quali hanno svolto detta attività.
- Per quanto concerne gli **Insegnanti** presso le Università, di cui alla tabella "E", devono essere indicati l'Università che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico (professore a contratto, assistente ordinario, ecc.), la durata, la retribuzione percepita.
- I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (*es: abilitazione di avvocato conseguita il 10.5.2003 presso la Corte d'Appello di Milano*);
- **la durata dei corsi di aggiornamento professionale, di cui al punto 11 del decreto 2.11.2007, n. 219, deve essere specificata anche in ore.**
- la decorrenza degli incarichi **presso le Commissioni** tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali e regionali (tabella F) deve essere indicata **dalla data del giuramento.**

4. Alla domanda deve essere allegata **la scheda meccanografica** indicata nell'art. 1, lett. b).

Al riguardo, si precisa che:

- **Nella sezione B**, ai fini della determinazione del punteggio relativo al periodo di **servizio presso le Commissioni** tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali (**tab. F**):
 - 1) il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno;
 - 2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve essere calcolato;
 - 3) più periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni, si cumulano;
 - 4) più periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di più lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione più elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrerà sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotonderà ad un mese;
 - 5) il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella Commissione centrale e nelle Commissioni di primo e secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti del servizio presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali.

Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti relativi ai periodi di servizio indicati, dovrà essere riportato nella scheda.

Nella **sezione C** i richiedenti, per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita

tabella E allegata.

- Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “Attività professionali” di cui alla **Tab. E** dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene valutata).
- Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto, presso società di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.
- Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato più attività rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di più lunga durata.

Nella **sezione D** della scheda, devono essere specificati, secondo l’ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le relative Commissioni tributarie provinciali o regionali. In proposito si fa presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilità di essere nominato in incarichi indicati in subordine.

Art. 5

Con riferimento alle fonti di conoscenza di cui al D.M. 2 novembre 2007, n. 219, allorchè il Dirigente dell’Ufficio è chiamato ad illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato secondo “*criteri da stabilire*”, tali criteri sono individuati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera da assumere in data anteriore alla decorrenza del termine di presentazione delle domande di concorso. In caso di mancata adozione di specifica delibera per il singolo bando di concorso, restano valide le determinazioni assunte con la precedente delibera.

Art. 6

Ogni graduatoria sarà pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito intranet “www.giustizia-tributaria.it”, sezione “**CONCORSI**”.

L’interessato può esercitare la facoltà di rinuncia all’incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalità concorsuali e, successivamente, solo per le finalità inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori.

Titolare del trattamento dati è il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Roma, 18 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Angelo Gargani

Schema di domanda

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
via Solferino n. 15
00185 ROMA

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nat__ a _____ (provincia o Stato estero) _____

il _____ e residente a _____

via o piazza _____

Titolo di studio _____ conseguito il _____

presso _____

in servizio presso la C.T.P./C.T.R. _____ dal _____

con le funzioni di _____

(specificare: Presidente, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione, Giudice)

chiede

di essere trasferito e/o assegnato ad uno degli incarichi, indicati in ordine di preferenza, nella sezione D della scheda meccanografica.

Si allegano n. _____ documenti comprovanti i titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera in proprio possesso, ovvero in alternativa si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante i titoli indicati e l'inesistenza di cause di incompatibilità, nonché la scheda meccanografica, debitamente compilata.

Data _____

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____
(cognome) (nome)
nato/a il _____ a _____ prov. _____ Stato _____
attualmente residente a _____ prov. _____
indirizzo _____ c.a.p. _____ tel _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- 1) di possedere i seguenti requisiti generali di cui **all'art. 7** del decreto lgs. 31.12.1992, n.545:
- a) di essere cittadino italiano;
 - b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età;
 - e) di aver idoneità fisica e psichica;
 - f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);
- 2) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste **dall'art. 8** del d. Lgs. 545/92;
- 3) di aver svolto le seguenti attività valutabili (tab E ed F)¹: dal (gg/mm/aa) al ² (gg/mm/aa)

¹ E' indispensabile indicare la data di inizio e di termine del servizio nelle Commissioni tributarie e delle attività professionali; in particolare, per l'attività in **magistratura** occorre indicare la progressione di carriera, compresa la decorrenza delle funzioni direttive superiori, mentre per le **docenze** si deve indicare anche il tipo di incarico, l'Università che lo ha conferito, la retribuzione percepita.

² Se l'attività prosegue a data corrente, indicare la data di scadenza del bando.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI

“Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie.

TABELLA E

a) Titoli di servizio	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<i>Magistrato ordinario o equiparato :</i>	
di Tribunale.....	0,50
d'Appello.....	1,00
di Cassazione.....	1,50
di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2,00
uditore giudiziario	0,25
<i>Attività professionali :</i>	
ragioniere e perito commerciale.....	0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.....	0,50
<i>Docente :</i>	
ricercatore.....	0,50
professore associato	1,00
professore ordinario o straordinario.....	1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado.	0,25
insegnante incaricato o con contratto in Università.....	0,50
assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università.....	0,25
<i>Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche :</i>	
in qualifica inferiore a primo dirigente.....	0,25
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.....	1,00
in qualifica di dirigente generale.....	1,50
con incarico di ispettore tributario centrale.....	1,50
<i>Attività alle dipendenze di terzi :</i>	0,25
<i>Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.....</i>	0,50
b) Titoli accademici e di studio	Punteggio per i titoli accademici e di studio
- Dottorato di ricerca o libera docenza.....	2,00
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica".....	1,50
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.....	1,00
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista.	2,00

TABELLA F

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<i>Servizio prestato nelle Commissioni Tributarie di Primo grado o Provinciali :</i>	
Componente.....	1,00
VicePresidente.....	1,50
Presidente di sezione.....	2,00
Presidente di Commissione.....	3,00
<i>Servizio prestato nelle Commissioni Tributarie di Secondo grado o Regionali :</i>	
Componente.....	1,25
VicePresidente.....	2,00
Presidente di sezione.....	2,50
Presidente di Commissione.....	3,50
<i>Servizio prestato nella Commissione Tributaria Centrale :</i>	
Componente.....	3,00
Presidente di sezione.....	4,00
Presidente di Commissione.....	5,00

Si riporta il testo degli **artt. 7 e 8 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545:**

Art. 7 – Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria.

Art. 8 - Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
 - b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
 - c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle Dogane e del territorio, di cui al D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300, e succ. modd.;
 - d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
 - e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
 - f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
 - g) i prefetti;
 - h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
 - i) a decorrere dal 1° ottobre 2001 coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
 - l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
 - m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Valutazione della professionalità nei concorsi interni	
- Diligenza	da 0 a 4,00
- Laboriosità	da 0 a 4,00
- Attitudine	da 0 a 4,00
Partecipazione o docenza a corsi di aggiornamento e formazione professionale e/o a master in materia tributaria organizzati dalle Università statali in convenzione con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.	da 0 a 3,00